

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 05958/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5958 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Comune di Vallo della Lucania in persona del Sindaco Pt, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Maione,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Programmazione e
Coordinamento Politica Economi, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Forlì, Comune di Mercogliano, Comune di Ausonia, Comune di
Monteforte Irpino, Comune di Teora, Comune di Laurino, Comune di San Teodoro,
Comune di Civitella San Paolo, Comune di Ateleta, Comune di Diamante, Comune

di Palma di Montechiaro, Comune di Bucciano, Comune di Foiano Val Fortore, Comune di Mirabello Sannitico, Comune di Rieti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento a firma del Direttore Generale, registro ufficiale n. U.0019708.04-04-2022, comunicato a mezzo pec il 4 aprile 2022, con cui il Ministero dell'Istruzione ha comunicato

all'Ente ricorrente la non ammissione, per l'intervento proposto CUP D75F21000470001, al finanziamento previsto *“dall'avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”* (DM 22 marzo 2021);

b) della nota di chiarimento, ivi richiamata, del 15 aprile 2021 prot. n. 9186 (quesito n. 8), nonché, ove e per quanto occorrer possa, degli altri *“chiarimenti”* emanati dal Ministero dell'Istruzione –

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;

c) della graduatoria definitiva - e del relativo provvedimento di approvazione - ove intercorsi, degli enti ammessi a beneficio per il finanziamento di Centri polifunzionali per la famiglia in aree svantaggiate;

d) ove e per quanto occorra, dell'Avviso per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla

famiglia, approvato con DM 22 marzo 2021;

e) di ogni ulteriore atto presupposto, collegato e comunque connesso se lesivo degli interessi del ricorrente;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Vallo della Lucania in persona del Sindaco Pt il 29/6/2022:

a) del provvedimento a firma del Direttore Generale dell'Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione, registro ufficiale n. U.0048462.09-06-2022, successivamente comunicato, limitatamente alla parte in cui ha stabilito che *“le spese di demolizione, in virtù di quanto già ampiamente ribadito nell'avviso pubblico e nei chiarimenti del 15 aprile 2021 prot. n. 9186 (e in particolare nella risposta al quesito n. 3), non possono essere finanziate da questa Amministrazione e, di conseguenza, saranno interamente a carico dell'ente locale e decurtate dall'importo richiesto per il finanziamento”*;

b) della nota di chiarimento, ivi richiamata, del 15 aprile 2021 prot. n. 9186 (quesito n. 3), nonché, ove e per quanto occorrer possa, degli altri *“chiarimenti”* emanati dal Ministero dell'Istruzione –

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;

c) di ogni ulteriore atto presupposto, collegato e comunque connesso se lesivo degli interessi del ricorrente;

nonché per la declaratoria

del diritto del Comune di Vallo della Lucania a vedersi finanziare anche le spese di demolizione del progetto ammesso a finanziamento per Centri polifunzionali per la famiglia in aree svantaggiate di cui all'Avviso approvato con DM 22 marzo 2021 per l'intervento CUP D75F21000470001 per l'importo di €3.000.000,00.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero

dell'Interno e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso con cui il Comune di Vallo della Lucania ha chiesto: l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento a firma del Direttore Generale dell'Unità di Missione PNRR del Ministero dell'Istruzione, con cui è stato comunicato all'Ente ricorrente la non ammissione, per l'intervento proposto CUP D75F21000470001, al finanziamento previsto *“dall'avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia” (DM 22 marzo 2021); la declaratoria del diritto del Comune di Vallo della Lucania ad essere ammesso nella “graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari del contributo per Centri polifunzionali per la famiglia in aree svantaggiate di cui all'Avviso approvato con DM 22 marzo 2021 per l'intervento CUP D75F21000470001 per l'importo di € 3.000.000,00”;*

Rilevato che, successivamente alla proposizione del presente ricorso, il Ministero, all'esito di una nuova istruttoria, con provvedimento del 9 giugno 2022, ha annullato in autotutela il provvedimento di esclusione e ha disposto la riammissione dell'intervento candidato dal Comune di Vallo della Lucania, stabilendo che *“le spese di demolizione, in virtù di quanto già ampiamente ribadito nell'avviso*

pubblico e nei chiarimenti del 15 aprile 2021 prot. n. 9186 (e in particolare nella risposta al quesito n. 3), non possono essere finanziate da questa Amministrazione e, di conseguenza, saranno interamente a carico dell'ente locale e decurtate dall'importo richiesto per il finanziamento”;

Atteso che l'Amministrazione comunale ha rinunciato alla misura cautelare ed ha proposto motivi aggiunti, ritualmente notificati in data 29 giugno 2022, con i quali ha chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto provvedimento del 9 giugno 2022 nella parte in cui esclude i costi di demolizione dal finanziamento;

Vista la memoria di costituzione del Ministero;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, e modificato dall'art. 3, comma 7, del decreto legge n. 85/2022, *“In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR”;*

Visto l'art. 125, comma 2, c.p.a. che prevede che: *“In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello*

del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”;

Atteso che la *ratio* della predetta disciplina processuale speciale è quella di favorire l'iter di realizzazione delle opere anche a fronte dell'instaurazione di eventuali contenziosi e anche nel caso in cui gli esiti dello stesso siano favorevoli al ricorrente;

Considerato che, pertanto, ai fini della decisione dell'istanza di sospensiva, il giudice deve tenere conto delle probabili conseguenze del provvedimento cautelare su tutti gli interessi coinvolti, tenendo in debita considerazione anche gli interessi propri della stazione appaltante e valutando, altresì, il preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, nonché la coerenza della misura cautelare con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR;

Rilevato che, di conseguenza, nella comparazione dei diversi interessi in gioco assume un ruolo fondamentale la prosecuzione dell'iter realizzativo e che l'interesse del ricorrente appare recessivo rispetto a quello nazionale, anche in considerazione del fatto che questi può comunque usufruire, nel caso di esito favorevole del giudizio, della tutela per equivalente, cioè del riconoscimento di una somma di denaro a titolo risarcitorio;

Considerato che l'istanza cautelare in esame accede ai motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento, datato 9 giugno 2002, con il quale l'Amministrazione, agendo in autotutela rispetto al precedente provvedimento di non ammissione dell'intervento proposto dal ricorrente – impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio - ha statuito la non finanziabilità delle spese di demolizione di cui al progetto presentato;

Rilevato che, ad una sommaria delibazione, propria di questa fase del giudizio, sembrerebbero insussistenti i presupposti di legge ed in particolare il pregiudizio grave ed irreparabile per come sopra evidenziato e per come prospettato dalla parte ricorrente, che si è limitata ad affermare la necessità di destinare alla demolizione *“somme di bilancio comunale altrimenti servibili, se effettivamente esistenti nella*

disponibilità dell'Ente", in tal modo omettendo, in violazione dell'onere sulla stessa incombente, di dare conto del pregiudizio subito in relazione alla concreta situazione patrimoniale dell'Ente e della eventuale impossibilità di dare corso alle opere attingendo alle proprie risorse, da debitamente indicare in modo da consentire il riscontro, in termini di irreparabilità, dell'impatto discendente dal gravato provvedimento;

Considerato, altresì, che sembrerebbe non sussistere neppure il *fumus* di fondatezza, atteso che l'avviso de quo fa riferimento esclusivamente alla "costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione", e alla "riqualificazione di spazi";

Ritenuto, peraltro, che le questioni poste con il ricorso richiedono approfondimenti in sede di merito che può essere fissato al 6 dicembre 2022;

Ritenuto che occorra, comunque, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "*per pubblici proclami*" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero resistente dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impuginate;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso;

b) In ordine alle prescritte modalità, il Ministero ha l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero:

1. non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita in base a quanto sopra;

2. rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

3. assicuri che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso eventuali motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare

all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in
€100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- respinge l'istanza cautelare;
- dispone gli incumbenti di cui in motivazione;
- fissa l'udienza di merito al 6 dicembre 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Ferrazzoli

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO